

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHIZZONI, CENNI, DALLAI, FONTANELLI, ROCCHI, VELO

Disposizioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

Presentata il 24 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riformato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), costituito dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dall'Accademia nazionale di danza, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati (IMP) (articolo 2, comma 1). In particolare, i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli IMP sono stati trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici (articolo 2, comma 2). La legge di riforma ha altresì disposto (articolo 2, comma 4) che le suddette istituzioni sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità

giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

In particolare, gli IMP sono ventuno e rappresentano il 30 per cento dell'offerta di formazione musicale, coinvolgendo 700 docenti e circa 8.000 studenti. Si ricorda, peraltro, che la citata legge di riforma n. 508 del 1999 ha previsto un'identica normativa per i conservatori di musica statali e per gli IMP, pertanto non esistono differenze né per quanto attiene il titolo di studio rilasciato, né per quanto riguarda le modalità di gestione e gli organi di rappresentanza. La differenza attiene esclusivamente alla provenienza dei finanziamenti dato che a sostenere gli IMP sono ancora gli enti locali (comuni e province). In virtù di tale specificità, già la citata legge n. 508 del 1999, all'articolo 2, comma 8, lettera e), dispone la « possibilità di

prevedere contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati (...)».

La situazione economico-finanziaria in cui versano province e comuni italiani — con trasferimenti sempre minori da parte del Governo centrale e con sempre maggiori vincoli imposti ai bilanci delle amministrazioni pubbliche — sta compromettendo il funzionamento degli IMP e la loro offerta didattica e formativa, a detrimento della cultura e della diffusione delle competenze musicali. Appare evidente, quindi, che la prevista possibilità di procedere a una graduale statizzazione assuma ora i caratteri dell'urgenza. Già verso la fine della precedente legislatura, in sede di esame dell'atto Camera n. 4822, fu approvato un apposito emendamento per la progressiva presa in carico da parte dello Stato degli oneri degli IMP, ma il provvedimento non poté concludere positivamente il proprio *iter*.

Ora, se tale ipotesi non si concretasse in tempi veloci, sarebbero molti gli IMP a essere nell'impossibilità di deliberare il

proprio bilancio, aprendo così la strada al commissariamento, anticamera di esiti drammatici per gli allievi e per gli operatori, docenti e personale non docente.

La normativa proposta prevede — mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma delle regioni — che su richiesta dei singoli IMP si avvii la graduale statizzazione degli stessi quali sezioni staccate dei conservatori di musica statali, sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto. Le convenzioni definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dei conservatori di musica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli IMP, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito del 20 per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente e tecnico-amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nell'ambito di un programma nazionale di ottimizzazione dell'offerta formativa territoriale nel settore musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma delle regioni, si provvede, su richiesta dei singoli istituti musicali pareggiati, alla graduale statizzazione degli stessi istituti quali sezioni staccate dei conservatori di musica statali, sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dei conservatori di musica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito del 20 per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente e tecnico-amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.

€ 1,00



17PDL0009210